

**Consiglio Nazionale Geologi.it**

Circolari

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 29 luglio 2010  
Rif. P/CR.c/3236

**CIRCOLARE N° 318**

**OGGETTO: Bozze delle circolari predisposte dal Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale relative a: Criteri per il rilascio dell'autorizzazione dei laboratori sui materiali da costruzioni di cui all'art. 59 del DPR 380/01; Criteri per il rilascio dell'autorizzazione dei laboratori di prove sulle terre e sulle rocce di cui all'art. 59 del DPR n° 380/01; - Criteri per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di indagini geognostiche, prelievi e prove sui terreni in sito di cui all'art. 59 del DPR n° 380/01**

Il Consiglio Nazionale dei Geologi richiama nella presente nota i motivi posti a base del voto contrario avverso l'approvazione delle bozze di Circolari n. 2 e n. 3 in oggetto, espresso/i nell'Adunanza dell'Assemblea Generale del 21 maggio 2010 dal Presidente Pietro Antonio De Paola; motivi, peraltro, già anticipati verbalmente dal Presidente De Paola nella precedente Adunanza dell'Assemblea Generale del 23 aprile 2010 e replicati per iscritto in data 18 maggio 2010.

Il Presidente De Paola, nel corso dell'Adunanza dell'Assemblea Generale del 21 maggio 2010, nel richiamare le precedenti osservazioni e comunicazioni, faceva rilevare come le stesse fossero rimaste prive di riscontro nel voto predisposto e reso pubblico dalla Commissione Relatrice nel corso della stessa Adunanza del 21 maggio 2010.

Faceva ulteriormente rilevare come i mancati riscontri alle reiterate osservazioni e richieste potessero anche farsi risalire alla mancanza di geologi all'interno della stessa Commissione relatrice; mancanza di geologi, veniva ancora evidenziato, ormai cronicizzata, dato che essa si è

manifestata anche nelle occasioni in cui le questioni geologiche assumono rilievo ed importanza particolari.

Tutto ciò premesso, si riassumono di seguito le questioni insolute che hanno determinato l'espressione di voto contrario all'approvazione delle bozze delle Circolari n. 2 e n. 3 in oggetto nel corso dell'Adunanza del 21 maggio 2010 e replicate per iscritto con nota del CNG in data 9 giugno 2010.

### **1) Vizi di legittimità gravanti sul punto 6.2.2. delle NTC/2008 e sulle emanande circolari del STC.**

Le disposizioni di cui al punto 6.2.2. delle NTC/2008, oltre a risultare inapplicabili data l'insufficienza numerica dei laboratori autorizzati e la loro disomogenea distribuzione sul territorio nazionale, presentano vizi di legittimità in quanto violano l'art. 52 del DPR n° 380/2001, il quale prescrive che le Norme tecniche definiscano le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii, ecc., e non i soggetti esecutori e certificatori.

Tali disposizioni, inoltre, dettanti una limitazione della libera iniziativa economica, in quanto prevedono attività esclusive a favore dei laboratori, sono ulteriormente viziata di legittimità in quanto contenute in un decreto ministeriale, le NTC/2008, e non in una norma di rango legislativo.

Sul punto si è espressa la giurisdizione con la sentenza n° 1422 del 18 febbraio 2008 del TAR Lazio, che testualmente recita:

“... una compressione dell'attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti e i contorni con atto di formazione primario, non essendo possibile e legittimo che ciò avvenga con atto regolamentare o addirittura con una circolare amministrativa”

Si osserva in proposito che anche il DPR n° 380/2001, pur essendo un atto primario, data la sua fonte, non definisce certamente limiti e contorni della compressione dell'attività imprenditoriale. Ne scaturisce la necessità che tali aspetti siano definiti con altro atto normativo di rango legislativo e non certamente con decreto ministeriale, come quello di emanazione delle NTC/2008, né tanto meno con circolari del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP..

### **2) Attività di indagini rientranti nell'ambito delle attività professionali dei geologi**

Alcune attività di indagini che le emanande circolari riservano ai laboratori e ad altri organismi imprenditoriali **rientrano, invece, nell'ambito delle attività professionali dei geologi**, di cui si rivendica la tutela.

Si richiamano, in proposito:

- l'art. 3 della legge 112/1963 recante **”Disposizioni per la tutela del titolo e della professioni del geologo”**, il quale stabilisce, tra l'altro, che le **“indagini”** relative alle varie branche della geologia **“formano oggetto dell'attività professionale dei geologi”**;

- l’art. 41 del DPR 328/2001, che tra le attività professionali dei geologi fa rientrare “le **indagini geognostiche** e l’esplorazione del sottosuolo anche con **mezzi geofisici**”; “le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, **geotecniche** e geochimiche”; “le **analisi**, la **caratterizzazione fisico-meccanica** e la **certificazione** dei materiali geologici”.
- l’art. 29 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i., recante “Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi”, che **determina le tariffe** delle prestazioni del geologo **per l’esecuzione delle analisi e prove geotecniche di laboratorio ed in situ**.

Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stato, perciò, chiesto, sia con il voto contrario espresso e motivato nel corso dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 21 maggio 2010, sia con la successiva nota del 9 giugno 2010, quanto segue:

- 1) che le **attività di indagine** come sopra individuate, quando non richiedano mezzi ed organizzazioni imprenditoriali, siano ricondotte tra le attività professionali dei geologi e da questi certificate, in particolare quelle praticabili con strumentazioni e tecnologie di laboratorio e di campagna riconducibili alla geotecnica ed alla geofisica;
- 2) che il **direttore dei laboratori** sia munito di **laurea specialistica o magistrale in geologia o in ingegneria**, che abbia conseguito l’**abilitazione professionale** superando il prescritto Esame di Stato e sia **iscritto alla sezione A** del proprio Albo professionale;
- 3) che il **personale sperimentatore** sia munito di **laurea triennale in geologia o ingegneria**, che abbia conseguito l’**abilitazione professionale** superando il prescritto Esame di Stato e sia **iscritto alla sezione B** del proprio Albo professionale.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

IL PRESIDENTE  
Pietro Antonio De Paola

